

**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO**

**-Sede di ROMA-**

**RICORSO**

per il sig. **DAMBROSIO MICHELE**, nato ad Altamura il 26/11/2005, *c.f.* DMBMHL05S26A225K, e residente in Manfredonia alla via Orto Sdanga n.102, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto, dall'avv.ta Annarita Armiento, *c.f.* RMNNRT72H62E885P; *pec* armiento.annarita@avvocatifoggia.legalmail.it e con la medesima procuratrice elettivamente domiciliato in Manfredonia (FG) al corso Manfredi n. 166, telefax per ricevere comunicazioni 0884/592144;

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (*c.f.* 96446770586), in persona del Ministro in carica;

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO per il CALCOLO AUTOMATICO- CINECA** (*c.f.* 00317740371), in persona del l.r.p.t.;

**E NEI CONFRONTI DI**

**FREDIANI Sara** (*c.f.* FRDSRA05H68D612F);

**per l'annullamento previa sospensione**

**ovvero previa adozione di misura cautelare idonea**

**ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito**

-del provvedimento di decadenza/esclusione del sig. DAMBROSIO Michele dalla graduatoria nazionale per l'accesso programmato al corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese (a.a. 2025/2026), pubblicato sul sito [www.university.it](http://www.university.it) in data 10/11/2025;

- del messaggio di posta elettronica ordinaria del 10/11/2025, con il quale il CINECA, richiamando le declaratorie recate dall'allegato 2 del D.M. n. 559 del 07/08/2025, opponeva al ricorrente il perfezionarsi della decadenza dalla graduatoria, per mancata conferma d'interesse nell'area riservata del portale web dedicato [www.university.it](http://www.university.it), rigettando la sincrona segnalazione inoltrata dal sig. Dambrosio;

-della nota ministeriale, avente ad oggetto "*Dambrosio Michele / MUR - riscontro a Sua diffida, datata 11 novembre 2025*", pervenuta in data 05/12/2025, con contrassegno AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALEU.2025.0024976;

-del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 559 del 07/08/2025- Allegato 2, punto 10, lett. d, nella parte in cui per la conferma dell'interesse non prevede procedure alternative a quelle informatiche;

-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati *principaliter* anche di estremi e data sconosciuta, potenzialmente lesivi della sfera giuridica del ricorrente, avverso i quali si formula espressa riserva di motivi aggiunti;

#### **per l'accertamento**

e dichiarazione del diritto del sig. DAMBROSIO Michele ad essere riammesso in graduatoria con conseguente

#### **condanna**

dell'Amministrazione resistente ad inserire il ricorrente in graduatoria attribuendogli il punteggio di 59,90 e la relativa utile posizione;

#### **nonché ex art 116, comma 2, c.p.a. per l'accertamento**

del diritto del sig. DAMBROSIO Michele di accedere agli atti e ai documenti amministrativi richiesti con istanza presentata alle amministrazioni intime in data 09/12/2025 con conseguente

#### **annullamento**

del diniego tacito formatosi a causa dell'inutile decorso del termine di trenta giorni ex art. 25, co 4, l. 241/1990 e s.m.i.

#### **e condanna**

del MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f. 96446770586), in persona del Ministro in carica e del CINECA (c.f. 00317740371), in persona del l.r.p.t., a consentire al sig. DAMBROSIO Michele di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti amministrativi richiesti, ordinando alle amministrazioni intime l'esibizione della documentazione analiticamente indicata nell'istanza ostensiva del 09/12/2025.

#### **PREMESSE**

Il sig. Dambrosio Michele ha partecipato all'*International Medical Admission Test* (acronimo *IMAT*) onde accedere al *Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese* per l'anno accademico 2025/2026, giusta Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 559 del 07/08/2025.

All'esito del superamento della prova d'esame di cui all'art. 2 del D.M. n.559/2025, come disciplinata dall'Allegato 1 del cennato decreto, il ricorrente veniva collocato utilmente in graduatoria con punteggio di 59,90.

Il deducente indicava come prima preferenza il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e quale sede l'Ateneo di Pavia, risultando, tuttavia *prenotato* presso l'Università di Parma (sede di Piacenza).

Lo studente, in attesa di immatricolarsi, confermava ritualmente l'interesse a rimanere nella predetta graduatoria nazionale, uniformandosi, pedissequamente, alle prescrizioni recate dal D.M. n.599 del 07/08/2025 ed annessi allegati (*funditus* all.n.2).

Ciò è accaduto per tre settimane consecutive, segnatamente dal 13/10 al 27/10, nel corso delle quali il sig. Dambrosio, constatato il sistemico aggiornamento della graduatoria, manifestava puntualmente il proprio interesse a rimanervi.

Detto procedimento è stato rettamente assolto anche il 03/11/2025 alle ore 15:54, mediante omologhi adempimenti di conferma espletati nell'area riservata del portale <<https://www.universitaly.it>>.

Non pago, il sig. Dambrosio addiveniva a successivi e ripetuti accessi, effettuati rispettivamente il 05/11/25 alle ore 19:19 e il 07/11/25 alle ore 14:08, nel corso dei quali la pagina personale dell'aspirante restituiva la seguente elocuzione “*you have confirmed your interest in the ranking. Please check your status on november 10th*”.

La ferma intenzione del ricorrente di coltivare il percorso accademico intrapreso con il superamento dell'*IMAT* è testimoniata peraltro da plurime circostanze: questi, infatti, cominciava a frequentare le lezioni in presenza sin dai giorni 04/05/06707 novembre 2025 presso la sede Universitaria a lui destinata in Piacenza, prenotando strutture ricettive fino al 21/11/2025 così esponendosi ad ingenti esborsi.

Pur tuttavia in data 10/11/2025 (ore 15:47), il ricorrente accedendo al relativo profilo, onde verificare l'evoluzione dello scorrimento e riconfermare il proprio interesse, apprendeva di non essere più inserito nella graduatoria di cui innanzi, essendo stato attinto da illegittima declaratoria di decadenza/esclusione.

In particolare, al sig. Dambrosio veniva ascritta l'omessa conferma di interesse nelle prefissate finestre temporali, a ciclica cadenza settimanale, come si rinviene dal seguente enunciato “*you did not confirm your interest in this ranking by 12.00 on November 7th, 2025. Based on the provisions of the Ministerial Decree annex 2, you decay from this ranking*”, comparso *ex abrupto* nell'area riservata del ricorrente.

Rammaricato e sconcerto, il sig. Dambrosio inoltrava al CINECA tempestiva e puntuale segnalazione di rettifica/contestazione.

Il Consorzio Interuniversitario, richiamando le declaratorie recate dall'allegato 2 del D.M. n. 559 del 07/08/2025, opponeva al ricorrente il perfezionarsi della decadenza per mancata conferma d'interesse nell'area riservata del portale web dedicato [www.university.it](http://www.university.it).

Di poi il deducente, per nulla persuaso delle allegazioni addotte dal CINECA, trasmetteva in pari data (10/11/2025) analoga segnalazione al Dicastero dell'Università e della Ricerca, sollecitando tempestivamente la P.A. a porre rimedio alle criticità registrate.

Seguiva precipua diffida al M.U.R., a firma dell'avv. Paolo Attanasio, affidata alle seguenti conclusioni *"...dopo le Vs. opportune verifiche, vogliate correggere immediatamente la graduatoria e, pertanto, consentire al Dambrosio di iscriversi ai corsi universitari di medicina in inglese di Pavia ovvero di Piacenza, sulla scorta del corretto scorrimento delle graduatorie..."*.

Detta diffida veniva rimessa in data 11/11/2025 e corroborata da documentazione confutativa del comminato provvedimento espulsivo.

Con nota ministeriale, avente ad oggetto *"Dambrosio Michele / MUR - riscontro a Sua diffida, datata 11 novembre 2025"*, pervenuta in data 05/12/2025, contrassegnata AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALEU.2025.0024976, l'Autorità Ministeriale rigettava la cennata intimazione di rettifica/reinserimento, assumendo che, dalle verifiche condotte, non era emersa alcuna anomalia e/o malfunzionamento del sistema.

In particolare, l'autorità ministeriale rilevava che *"... è stato svolto un minuzioso controllo delle attività effettuate sull'account intestato al Suo assistito, in esito al quale è stato possibile appurare che lo studente ha effettuato l'ultima conferma di interesse in data 27.10.2025, alle ore 12:01:56, nell'ambito della finestra di conferma di interesse ricompresa tra il 27.10.2025 e il 31.10.2025, valida per lo scorrimento di graduatoria pubblicato in data 3 novembre u.s. Da quel momento in poi, come accertato dal CINECA, sul portale University non è più stata registrata alcuna conferma di interesse a nome del Suo assistito, ma soltanto attività di log-in e log-out dalla piattaforma stessa, nonostante siano previsti scorrimenti di graduatoria con cadenza settimanale, in relazione a ciascuno dei quali è onere dei candidati confermare costantemente il proprio interesse... In proposito, si consideri che l'elenco degli accessi all'area riservata da Voi allegato non fornisce una prova in ordine alle eventuali manifestazioni di conferma di interesse, ma fornisce unicamente una traccia dettagliata, in ordine cronologico, di meri accessi (log in) del candidato alla propria area riservata. Infine, dal punto di vista strettamente normativo, mette conto evidenziare che il cennato meccanismo e le tempistiche di scorrimento della graduatoria in parola sono dettagliatamente disciplinati dal D.M. n. 599 del 7.8.2025 e dai relativi allegati, lex specialis di questa materia, che prevede*

*giustappunto l'onere per ciascuna candidato di confermare, a pena di decadenza, il proprio interesse a rimanere nella graduatoria, all'atto di ciascuno scorrimento, nei termini perentori previsti...".*

Il ricorrente, considerando generici, vaghi e ridondanti gli assunti ministeriali, interponeva rituale *"istanza di accesso ai documenti e richiesta copia di atti"*, inoltrata mediante pec il 09/12/2025.

Specificatamente, il sig. Dambrosio, per il tramite della scrivente procuratrice, chiedeva di esaminare e di estrarre copia *"...1- degli atti e dei documenti amministrativi nonché dei dati anche informatici e dei report tecnici file log (allo stato di incognita identificazione) attestanti il corretto funzionamento, nel periodo dal 03.11.2025 al 10.11.2025, del sistema informatico gestito dal CINECA in riferimento alla procedura concorsuale di cui al D.M. n. 599 del 7.8.2025 ed allegati; 2- degli atti e dei documenti amministrativi nonché dei dati anche informatici e dei report tecnici file log (allo stato di incognita identificazione) concernenti le verifiche svolte dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal CINECA in ordine al corretto funzionamento e alla regolarità operativa del sistema informatico gestito dal medesimo CINECA relativamente alla procedura concorsuale di cui al D.M. n. 599 del 7.8.2025 ed allegati; 3- degli atti e dei documenti amministrativi nonché dei dati anche informatici e dei report tecnici file log (allo stato di incognita identificazione) relativi al controllo delle attività effettuate dal sig. Michele Dambrosio sull'account al medesimo intestato nel periodo dal 03.11.2025 al 10.11.2025; 4- dei file di log della piattaforma software ministeriale gestita dal CINECA relativamente alla procedura concorsuale di cui al D.M. n. 599 del 7.8.2025 ed allegati, afferenti al periodo dal 03.11.2025 al 10.11.2025 ricostruenti le interazioni tra l'utente D'Ambrosio Michele ed il sistema informatico, con la cronologia ed il rendiconto di tutti gli eventi, le azioni e le operazioni verificatesi all'interno del sistema informatico sull'account intestato all'odierno instante..."*.

La cennata istanza ostensiva è allo stato inevasa, imponendosi la giurisdizionale caducazione del diniego tacito formatosi a causa dell'inutile decorso del termine di trenta giorni ex art. 25, co 4, l. 241/1990 e ss.mm.ii. e per l'effetto l'acquisizione delle produzioni ivi analiticamente enunciate da disporsi anche in via istruttoria.

Gli atti di cui all'epigrafe del presente mezzo di gravame sono manifestamente illegittimi e come tali suscettibili di giurisdizionale caducazione, previo accoglimento dell'esperita istanza cautelare, al lume dei seguenti

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

**I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE art.3 e segg. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 559 del 07/08/2025 e relativi Allegati.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE Allegato 2 punto 10 lett. d) Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 559 del 07/08/2025.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE art.3 L.07.08.1990 n.241 e ss.mm.i.: DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.**

**VIOLAZIONE art. 2697 c.c.**

**VIOLAZIONE principi di affidamento e buona fede digitale.**

**VIOLAZIONE artt.3, 33, 34 e 97 Cost. - VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA, IMPARZIALITA', EFFICIENZA, DI CONOSCIBILITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

**VIOLAZIONE PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

**ECCESSO DI POTERE (Carenza Assoluta dei Presupposti, Difetto di Istruttoria, Sviamento, Contraddittorietà, Illogicità, Ingiustizia manifesta).**

L' art. 3 del D.M. n. 559 del 07/08/2025, rubricato "*Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove*" stabilisce "1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, *sono ammessi* al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese *i candidati ... utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'Allegato 2.* 2. *I candidati ... sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea di cui al presente decreto se hanno ottenuto nella prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti; quelli non idonei non sono inseriti in graduatoria.*...5. Sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolato da CINECA secondo i criteri di cui al comma 4, *sono redatte due graduatorie uniche nazionali* per i candidati dei Paesi UE e non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, *secondo le procedure di cui all'Allegato 2.*".

Ai fini dell'immatricolazione, il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie dei corsi di laurea di cui al D.M.559/2025 è disciplinato dall'Allegato 2, punto 10, che pone precisi oneri a carico degli idonei da espletarsi inderogabilmente entro perentorie finestre temporali.

Il punto 10, lett.d, del richiamato Allegato 2 prescrive " ...d) *entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a) (13 ottobre 2025), e comunque entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento*, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi i sabati e i festivi, tutti i candidati,... , *devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito University. In*

*assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi della graduatoria nazionale in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo tale breve procedura informatica delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma. Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessun ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato...".*

Ebbene il procedimento, or ora descritto, è stato rettamente assolto dal ricorrente!

Questi, per tre settimane consecutive, segnatamente dal 13/10 al 27/10, constatato il sistemico aggiornamento della graduatoria, manifestava puntualmente il proprio interesse a rimanervi.

I medesimi adempimenti sono stati espletati anche il 03/11/2025 alle ore 15:54, mediante omologhe operazioni di conferma condotte nell'area riservata del portale <https://www.universitaly.it>.

Si ribadisce che il sig. Dambrosio addiveniva a successivi e ripetuti accessi, effettuati rispettivamente il 05/11/25 alle ore 19:19 e il 07/11/25 alle ore 14:08, nel corso dei quali la pagina personale dell'aspirante restituiva il seguente report *"you have confirmed your interest in the ranking. Please check your status on november 10th"*.

La ferma intenzione del ricorrente di coltivare il percorso accademico intrapreso con il superamento dell'*IMAT* è testimoniata peraltro da plurime circostanze: lo studente, infatti, cominciava a frequentare le lezioni in presenza sin dai giorni 04/05/06/07 novembre 2025 presso la sede Universitaria a lui destinata in Piacenza, prenotando strutture ricettive fino al 21/11/2025 così esponendosi ad ingenti esborsi.

La pluralità di accessi e la costante consultazione dell'area riservata (cui devono aggiungersi il dispendio di energie e risorse economiche in atti rappresentato) evidenziano una condotta diligente e sistematica, incompatibile con un utilizzo superficiale del sistema o con un disinteresse verso l'onere di conferma.

Tanto più che la Giurisprudenza Costituzionale è granitica nel ritenere che le selezioni pubbliche debbano premiare il merito effettivo, epurato da fattori casuali o arbitrari, chiarendo che il diritto di accedere ai gradi più alti degli studi è riservato ai "capaci e meritevoli" (art. 34

Cost.), imponendo che ogni limitazione all'accesso sia strettamente correlata alla verifica della preparazione, giammai a variabili distorsive. (*Sentenza n. 383/1998*)

La sanzione decadenziale è dunque illegittima!

Né lo studente dispone di strumenti indipendenti per dimostrare a posteriori il corretto espletamento della procedura, giacché l'unico riscontro è la conferma visualizzata a schermo al termine della procedura.

Piuttosto, in applicazione del criterio della vicinanza della prova, le Autorità resistenti avrebbero dovuto **documentare/provare** (e non semplicemente allegare) il corretto funzionamento della piattaforma e finanche ostendere il cd "*registro degli eventi*" relativo alle operazioni sequenziali e cronologiche effettuate dall'utente e dall'amministratore nonché la registrazione delle operazioni compiute in automatico dal sistema stesso.

La fondamentale esigenza di tutela posta dall'utilizzazione dello strumento informatico è la trasparenza.

L'amministrazione si è limitata a mere petizioni di principio relative alla validità del sistema e alla correttezza delle verifiche effettuate (delle quali non viene dato alcun conto).

Non ha tuttavia chiarito quali siano le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche che quivi ci occupano se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale e se dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo del sistema impiegato.

Soccorrono le risultanze dell'elaborato peritale del 07.01.2026, a firma della dott.ssa Annamaria Pastore, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, che per comodità espositiva si riportano (corsivo, grassetto e vergatura della scrivente difesa) “...*La procedura standard di conferma di interesse tramite University, per come desumibile dalla documentazione e dalle prassi operative, prevede: 1. Autenticazione dell'utente con credenziali personali. 2. Accesso all'area riservata e alla sezione dedicata alla graduatoria IMAT. 3. Selezione della specifica finestra di **conferma di interesse** relativa allo scorrimento in corso. 4. Attivazione del pulsante di conferma (es. pulsante “I Confirm”). 5. Visualizzazione, lato utente, di una **conferma di avvenuto completamento** dell'operazione (messaggio visualizzato a video “You have already confirmed your interest. Check your status on november 10th”) 6. Registrazione dell'evento di conferma nei **database centrali**, ai fini della permanenza in graduatoria. Dal punto di vista informatico, la visualizzazione della conferma implica che il sistema: ☐ abbia validato i dati inseriti; ☐ abbia eseguito correttamente la procedura applicativa; ☐ abbia restituito all'utente un **esito positivo**, idoneo a generare affidamento. 5. Ricostruzione delle attività svolte dallo studente Dalle informazioni fornite e dalla*



documentazione disponibile emerge che lo studente: ha effettuato molteplici accessi al portale University, in corrispondenza delle finestre temporali ufficialmente previste per la conferma di interesse; □ ha più volte consultato la propria area riservata per verificare la posizione in graduatoria e lo stato delle conferme ...; □ in precedenza (per la finestra 27.10.2025–31.10.2025) ha validamente effettuato una conferma di interesse, registrata nei sistemi come da nota MUR; □ in occasione della successiva finestra (3.11.2025–7.11.2025) si è nuovamente autenticato e ha posto in essere le operazioni richieste, visualizzando conferma positiva nel proprio profilo, senza ricevere messaggi di errore, avvisi di mancato salvataggio o richieste di ripetere l'operazione. □ ha prontamente segnalato al Cineca l'anomalia non appena emersa la discrepanza della graduatoria... La pluralità di accessi e la costante consultazione dell'area riservata evidenziano una condotta **diligente** e sistematica, incompatibile con un utilizzo superficiale del sistema o con un disinteresse verso l'onere di conferma.

**6. Anomalia riscontrata nei sistemi centrali** Successivamente, a seguito delle verifiche ufficiali richieste dallo studente e dal suo legale, è emerso che: □ nei sistemi University/CINECA risulta regolarmente registrata l'ultima conferma di interesse in data 27.10.2025, alle ore 12:01:56, nella finestra 27.10.2025–31.10.2025; □ per la finestra successiva (3.11.2025–7.11.2025) **non risulta alcuna conferma registrata** nei database centrali a nome dello studente, ma soltanto eventi di login e logout dalla piattaforma; □ sulla base di tale assenza di conferma, lo studente è stato dichiarato decaduto dalla graduatoria per mancata conferma di interesse nel periodo 3.11.2025–7.11.2025. Si configura quindi una **discrepanza** tra: □ lo stato visualizzato e percepito lato utente (conferma positiva e assenza di messaggi di errore); □ lo stato risultante nei database centrali, come rappresentato dal MUR e dal CINECA (mancanza dell'evento di conferma nella finestra in questione).

**7. Assenza di notifiche, ricevute e strumenti di verifica** Il sistema University, per come strutturato, non prevede: □ invio di email di conferma a seguito della manifestazione/conferma di interesse; □ generazione di **ricevute digitali** scaricabili (es. PDF con identificativo univoco); □ protocollazione automatica comunicata all'utente; L'unico riscontro è la conferma visualizzata a schermo al termine della procedura. Tale scelta progettuale comporta una carenza strutturale di **trasparenza, auditabilità e non ripudio**, poiché lo studente non dispone di strumenti indipendenti per dimostrare a posteriori il corretto espletamento della procedura in caso di anomalie interne al sistema.

**8. Analisi delle possibili cause tecniche dell'anomalia** L'incongruenza tra conferma visuale e assenza di registrazione nei database è compatibile con diverse cause tecniche note nei sistemi informativi complessi: □ **Errore di persistenza dei dati** L'operazione può risultare confermata lato frontend ma non essere definitivamente registrata nel database a causa di un errore di **commit**

della transazione (fallimento della scrittura, rollback silente, time-out). In assenza di un adeguato controllo dell'esito di scrittura, il sistema può mostrare una conferma senza che il dato sia stato effettivamente salvato. □ **Problemi di sincronizzazione frontend/backend** Un disallineamento temporaneo tra componenti del sistema (frontend, backend, servizi intermedi) può determinare una conferma visuale basata su uno stato transitorio, non seguito da corretta persistenza. Ciò è tipico in architetture a microservizi o con code di messaggi, in cui una parte del flusso va a buon fine e un'altra fallisce senza segnalazione adeguata all'utente. □ **Carico elevato del sistema** Durante finestre temporali ristrette di grande afflusso (come le conferme settimanali), il sistema può subire **picchi di carico** che causano: □ timeout delle operazioni di scrittura; □ rigetti silenziosi di richieste; □ code congestionate. Se il sistema non propaga correttamente l'errore al frontend, l'utente può ricevere un messaggio di successo pur in presenza di un insuccesso di persistenza. □ **Problemi di replica dei database**. In architetture con replica dei database, un evento correttamente registrato sul nodo primario può non essere propagato alle repliche, che potrebbero essere quelle interrogate per i riscontri amministrativi. In tali scenari, la conferma può risultare “esistente” su un nodo e “inesistente” su un altro, fino a eventuali operazioni di riconciliazione o, nei casi peggiori, di perdita definitiva. □ **Caching applicativo** L'interfaccia potrebbe attingere a **meccanismi di cache** per ridurre la latenza di visualizzazione. La conferma mostrata allo studente può derivare da uno stato temporaneo memorizzato in cache, non corrispondente a un dato consolidato nel database centrale, generando un disallineamento tra ciò che l'utente vede e ciò che risulta persistente. □ **Assenza di meccanismi di audit e non ripudio**. La mancanza di log applicativi di dettaglio accessibili e di sistemi di **non ripudio** (ricevute firmate, marcature temporali, protocolli) rende tecnicamente possibile la perdita di eventi applicativi senza evidenza immediata per l'utente. Tutte le cause elencate sono interne al sistema University/CINECA e non controllabili dall'utente finale...”.

La dott.ssa Pastore si sofferma inoltre sul riscontro ministeriale affidato alla nota prot. AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALEU.2025.0024976 osservando che “...La nota riferisce che, a seguito di verifiche svolte con il supporto CINECA, è stata accertata un'ultima conferma di interesse al 27.10.2025, ore 12:01:56, nella finestra 27.10.2025–31.10.2025, mentre “da quel momento in poi” sarebbero stati registrati soltanto eventi di login/logout e nessuna ulteriore conferma, con conseguente decadenza dalla graduatoria per mancata conferma nel periodo 3.11.2025–7.11.2025. **Valore tecnico delle verifiche dichiarate** La nota richiama genericamente “opportune verifiche” con supporto del CINECA, ma non specifica: □ quali tipologie di log siano state analizzate (applicativi, transazionali, di errore, di audit);

□ se siano stati esaminati solo gli eventi di conferma **riuscita** o anche eventuali tentativi falliti (errori, timeout, rollback). Il fatto che nei tracciati ufficiali non risultino conferme successive al 27.10.2025 dimostra solo che il sistema non ha registrato tali eventi in modo persistente, non che non vi siano stati **tentativi correttamente eseguiti lato utente ma non andati a buon fine lato sistema**. Significato dei log di login La nota afferma che l'elenco degli accessi fornisce esclusivamente traccia di login e non costituisce prova di eventuali manifestazioni di interesse. Tecnicamente, è corretto che il log di autenticazione non equivalga alla prova di una conferma; tuttavia: □ la presenza di login ripetuti nelle finestre di conferma dimostra che lo studente si è attivato con diligenza per adempiere all'onere previsto; □ in un sistema privo di ricevute, email e protocolli, tali accessi rappresentano l'unico riscontro oggettivo di un comportamento attivo e coerente con l'obbligo di conferma. **L'assenza di conferme nei database, quindi, prova solo che il sistema non ha conservato la conferma, non che lo studente non abbia completato la procedura lato interfaccia**. Affermazione di “piena affidabilità” del sistema Il MUR qualifica la procedura come “pienamente affidabile”, “da anni consolidata” e “costantemente testata”, dichiarandola esente da qualsivoglia vizio di funzionamento. Tale affermazione ha carattere generale e **non è sufficiente, sul piano strettamente tecnico, a escludere:** □ malfunzionamenti puntuali o anomalie rare; □ criticità strutturali già evidenziate (assenza di ricevute, mancanza di strumenti di non ripudio). In sistemi complessi, l'assenza di segnalazioni massive non equivale all'impossibilità di singoli eventi di perdita o mancata persistenza dati. **Principio di affidamento rispetto alle finestre settimanali** La nota richiama il D.M. n. 599/2025, che impone ai candidati la conferma settimanale dell'interesse, nei termini perentori, a pena di decadenza. Dal punto di vista tecnico-informatico: □ **lo studente che si collega al portale nella finestra utile e visualizza una conferma positiva nel proprio profilo ha legittimo affidamento di aver adempiuto all'onere di legge; □ l'eventuale mancata registrazione della conferma nei database, dovuta a disservizi interni, non può essere imputata a colpa dello studente, che non dispone di ulteriori strumenti per accorgersi dell'anomalia e porvi rimedio**. Sintesi tecnica sulle divergenze con la nota MUR Alla luce delle considerazioni svolte: □ la nota MUR fotografa lo stato dei database e dei log ufficiali, ma non consente di escludere malfunzionamenti di persistenza, sincronizzazione o caching nelle finestre interessate; □ la qualificazione di “piena affidabilità” non neutralizza le criticità strutturali del sistema (assenza di ricevute, audit limitato, nessuna prova a disposizione dell'utente); □ la riduzione dei ripetuti accessi dell'utente a meri login non adeguatamente valorizzati non appare coerente, sotto il profilo tecnico, con i principi di diligenza e affidamento che devono guidare la valutazione della

condotta dell'utente in un contesto digitale. La presente relazione conferma, pertanto, che l'assenza di conferme registrate nei database, come rappresentata dal MUR, non è di per sé sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità tecnica in capo allo studente. 10. **Valutazione di affidabilità e trasparenza del sistema** Un sistema pubblico che: ☐ restituisce conferme visive positive; ☐ non produce ricevute scaricabili né notifiche di conferma; ☐ non consente allo studente di consultare uno storico delle operazioni concluse; presenta criticità in termini di affidabilità, auditabilità e trasparenza, specie quando dalla corretta registrazione dipendono diritti fondamentali dello studente (accesso a corsi a numero programmato). In tale contesto, la gestione del rischio di disservizi ricade integralmente sull'utente, che però non possiede strumenti per dimostrare il buon esito delle operazioni. 11. **Valutazione della condotta dello studente** Lo studente: ☐ ha effettuato più accessi nella finestra temporale utile; ☐ ha seguito la procedura standard di conferma, come in precedenza già fatto con successo; ☐ ha ricevuto conferma positiva dal sistema, senza ulteriori avvisi o errori; ☐ non disponeva di strumenti alternativi per rilevare o documentare l'anomalia. Dal punto di vista tecnico, non emerge alcun elemento che consenta di attribuire allo studente **responsabilità, negligenza o omissione.** 12. **Principio di affidamento e buona fede digitale** La conferma visualizzata dal portale genera un **legittimo affidamento** circa il buon esito della procedura. In assenza di messaggi di errore o di canali di verifica alternativi, l'utente non può essere tenuto a sospettare un malfunzionamento interno né può essere sanzionato (con la decadenza) per una mancata registrazione imputabile a dinamiche tecniche a lui non conoscibili né governabili. 13. **Conclusioni** Alla luce dell'analisi tecnica svolta e delle osservazioni alla nota MUR: ☐ lo studente ha correttamente posto in essere le attività richieste per la conferma di interesse; ☐ la conferma visualizzata lato utente costituisce riscontro tecnico dell'avvenuta esecuzione della procedura; ☐ la mancata tracciabilità nei database centrali è verosimilmente imputabile a disservizi o criticità interne al sistema University/CINECA (errori di persistenza, sincronizzazione, carico, replica o caching); ☐ il sistema presenta carenze strutturali in termini di trasparenza, auditabilità e non ripudio, che trasferiscono sull'utente un onere probatorio impossibile; ☐ non sussistono elementi tecnici per attribuire allo studente responsabilità nella verifica dell'evento anomalo che ha condotto alla sua decadenza dalla graduatoria...”.

In virtù di quanto sin ora esposto si impone la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati, i quali risultano, altresì, inficiati da eccesso di potere nelle epigrafate figure sintomatiche.

**II-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE art.3, 33, 34 e 97 Cost.**

**VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA, IMPARZIALITA', EFFICIENZA, DI CONOSCIBILITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

**VIOLAZIONE PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

**VIOLAZIONE principi di affidamento e buona fede digitale.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE art.3 L.07.08.1990 n.241 e ss.mm.i..**

**ECCESSO DI POTERE (Carenza Assoluta dei Presupposti, Difetto di Istruttoria, Sviamento; Contraddittorietà, Illogicità, Ingiustizia manifesta).**

L'On.le T.A.R. adito ha compiuto attenta riflessione sul rapporto tra procedure informatiche inserentisi per volontà del legislatore nei procedimenti amministrativi concorsuali e para - concorsuali, delineandone e chiarendone la portata e funzione strumentale e servente rispetto a ad essi.

Il Tribunale ha al riguardo censurato la devoluzione in toto a siffatti meccanismi quantunque in ipotesi perfetti sul piano delle scienze matematiche, del procedimento amministrativo nelle sue fasi cruciali involgenti precipuamente l'istruttoria, la motivazione, l'individuazione dei controinteressati, con abdicazione da parte del responsabile del procedimento del suo ruolo di timoniere ed anche di correttore, mercé lo svolgimento di supplementi di istruttoria e il disimpegno di interventi correttivi in riparazione di possibili distorsioni o aberrazioni, dell'esito provvedimentale conclusivo.

Si è statuito al riguardo che "l'Amministrazione Pubblica, in caso di procedure concorsuali di massa, accanto agli strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali, ha l'onere di predisporre procedure amministrative parallele di tipo tradizionale, che possano essere attivate in via di emergenza, qualora i sistemi informatici predisposti per l'inoltro della domanda non funzionino correttamente", affermandosi il principio secondo il quale "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti" (*T.A.R. Lazio – Roma Sez. III Bis, 15/10/2018, n. 9979; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 8312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136*; *T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 8 agosto 2018, n. 8902*).

*Funditus (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 25 giugno 2018, n. 7077, passata in giudicato; TAR Lazio - Roma, Sez. III, 13 febbraio 2014, n. 1781, parimenti passata in giudicato)* è stata acclarata l'inadeguatezza della piattaforma University in ordine alle modalità di

manifestazione della conferma di interesse, unicamente informatiche, come tali inidonee a sopperire, proprio in quanto informatiche ed esposte alla possibilità di malfunzionamenti, a blocchi, temporanee avarie, impeditive dell'espressione della conferma di interesse in conseguenza delle predette anomalie, consustanziali a qualsivoglia sistema informatico.

In occasione della delibazione di consimili fattispecie, è stato sancito che “La concessione di soli quattro giorni (dal 12 al 15 settembre 2017) per provvedere alla immatricolazione stessa, pur se comprensibile ai fini organizzativi... avrebbe dovuto essere assistita dalla previsione di idonei dispositivi utili a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore” che avevano impedito ai candidati, comunque meritevoli per aver superato la prova selettiva, di accedere alle modalità informatiche di comunicazione” (*T.A.R. Lazio – Roma, Sez.III, 25 giugno 2018, n. 7077; id est 04409/2021 REG.PROV.COLL pubblicata il 15/04/2021*).

I superiori principi meritano di trovare applicazione nell'odierno procedimento, con conseguente illegittimità dell'Allegato 2, punto 10, lett. d, del D.M. 559 del 07.08.2025 nella parte in cui, per la conferma dell'interesse, non prevede procedure alternative a quelle informatiche.

Invero prevedere uno spazio temporale limitato per esprimere un'opzione irreversibile (tanto da individuare in caso di mancata comunicazione una “rinuncia alla permanenza in graduatoria e quindi all'immatricolazione”), senza consentire meccanismi di rimedio agli interessati, appare iniziativa irrazionale e fonte di evidente sproporzione nei confronti dei candidati.

Detta irragionevolezza (ed ingiustizia) è resa ancora più evidente dalle allegazioni tecniche innanzi riportate, rinvenienti dalla relazione della dott.ssa Pastore, ove il perito dà conto delle plurime disfunzioni che possono verificarsi in sede di conferma dell'interesse (“...**Errore di persistenza dei dati** L'operazione può risultare confermata lato frontend ma non essere definitivamente registrata nel database a causa di un errore di **commit** della transazione (fallimento della scrittura, rollback silente, time-out). In assenza di un adeguato controllo dell'esito di scrittura, il sistema può mostrare una conferma senza che il dato sia stato effettivamente salvato. □ **Problemi di sincronizzazione frontend/backend** Un disallineamento temporaneo tra componenti del sistema (frontend, backend, servizi intermedi) può determinare una conferma visuale basata su uno stato transitorio, non seguito da corretta persistenza. Ciò è tipico in architetture a microservizi o con code di messaggi, in cui una parte del flusso va a buon fine e un'altra fallisce senza segnalazione adeguata all'utente. □ **Carico elevato del**

**sistema** Durante finestre temporali ristrette di grande afflusso (come le conferme settimanali), il sistema può subire **picchi di carico** che causano: □ timeout delle operazioni di scrittura; □ rigetti silenziosi di richieste; □ code congestionate. Se il sistema non propaga correttamente l'errore al frontend, l'utente può ricevere un messaggio di successo pur in presenza di un insuccesso di persistenza. □ **Problemi di replica dei database**. In architetture con replica dei database, un evento correttamente registrato sul nodo primario può non essere propagato alle repliche, che potrebbero essere quelle interrogate per i riscontri amministrativi. In tali scenari, la conferma può risultare "esistente" su un nodo e "inesistente" su un altro, fino a eventuali operazioni di riconciliazione o, nei casi peggiori, di perdita definitiva. □ **Caching applicativo**. L'interfaccia potrebbe attingere a **meccanismi di cache** per ridurre la latenza di visualizzazione. La conferma mostrata allo studente può derivare da uno stato temporaneo memorizzato in cache, non corrispondente a un dato consolidato nel database centrale, generando un disallineamento tra ciò che l'utente vede e ciò che risulta persistente. □ **Assenza di meccanismi di audit e non ripudio**. La mancanza di log applicativi di dettaglio accessibili e di sistemi di **non ripudio** (ricevute firmate, marcature temporali, protocolli) rende tecnicamente possibile la perdita di eventi applicativi senza evidenza immediata per l'utente. Tutte le cause elencate sono interne al sistema University/CINECA e non controllabili dall'utente finale...").

Trattasi, come ben evidenziato, di disfunzioni neppure percepibili dallo studente, perché non segnalate dal sistema, ed alle quali, per ciò stesso, non è possibile porre rimedio.

E' evidente l'irrazionalità di un sistema che, a causa di mere fatalità tecniche, giunga ad esercitare attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni *de facto* senza che siano previste procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici.

La previsione inerente l'esclusività dei meccanismi di conferma dell'interesse attraverso l'apposita sezione del portale istituzionale dedicato presuppone la garanzia della piena e costante funzionalità del sistema e della sua idoneità ad una elastica gestione delle diverse evenienze tecniche, non potendo eventuali malfunzionamenti/disservizi/avarie risolversi nella preclusione dell'esercizio di una posizione sostanziale costituzionalmente riconosciuta.

Ne consegue che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto garantire sempre il normale funzionamento del sistema e predisporre, o comunque consentire, modalità alternative per la manifestazione della conferma di interesse, in ipotesi di malfunzionamento del portale.

Si ribadisce l'illegittimità di meccanismi che, in antitesi con la meritocrazia, producano effetti distonici o irragionevoli, escludendo candidati che abbiano dimostrato oggettivamente una idoneità superiore.

**III- VIOLAZIONE art 6 L.n.241/1990 e ss.mm.ii.: violazione del cd. dovere del soccorso istruttorio.**

**VIOLAZIONE art.97 Cost. - VIOLAZIONE PRINCIPI DI TRASPARENZA, EFFICIENZA, DI CONOSCIBILITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

**ECCESSO DI POTERE (Carenza Assoluta dei Presupposti, Difetto di Istruttoria, Carenza di motivazione, Travisamento, Manifesta illogicità, Irragionevolezza Sviamento).**

L'attività espulsiva della PA resistente è illegittima anche per essere stato il provvedimento impugnato adottato in spregio dei principi normativi e giurisprudenziali che governano il cosiddetto "dovere di soccorso", quale presidio/guarentigia che abilita l'amministrazione a richiedere ai partecipanti a concorsi o gare le necessarie integrazioni documentali e gli opportuni chiarimenti, per carenze di carattere essenzialmente formale.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (*cf. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927*).

Diversamente la condotta procedimentale seguita dall'Amministrazione è palesemente elusiva dei doveri di collaborazione e buona fede cui deve ispirarsi l'autorità amministrativa nei confronti del privato e che sono a fondamento del principio del soccorso istruttorio (*cf. Cons. St., II, n. 7121/2024 e VII, n. 7051/2024*)

Come affermato dal Consiglio di Stato, "specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione" (*Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975; TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 19 luglio 2022, n. 10205; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n. 1000; Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10.11.2020, n. 709; v. anche Cons. St., sez. V, 17 gennaio*



2018, n. 257; sez. V, 8 agosto 2016, n. 3540; sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759)”.

In ordine alla ritenuta esperibilità nella fattispecie concreta del soccorso istruttorio è stato statuito che “...In sostanza, come accade per altre modalità di comunicazione per via telematica che portano a conseguenze “irreversibili”, l’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere un **meccanismo di “salvezza”, mediante comunicazione a coloro che non avevano espresso l’opzione e che avevano conseguito comunque un punteggio utile di inviare una conferma della loro decisione, proprio al fine di evitare possibili disfunzioni e nel rispetto dei principi partecipativi di cui alla l.n. 241/90** come richiamati dal ricorrente nel primo motivo di ricorso” (*T.A.R. Lazio, Sez. III, N. 01781/2014 REG.PROV.COLL. del 13/02/2014; id est 07077/2018 REG.PROV.COLL del 25/06/2018*).

In altri termini l’Amministrazione avrebbe dovuto approntare presidi di rimedio, addivenendo alla previa comunicazione dell’esclusione destinata ai candidati che, collocatisi in posizione utile, non avevano proceduto agli adempimenti previsti dalla *lex specialis*.

Ciò al fine di consentire all’interessato di confermare o meno la sua scelta (questa volta in modo consapevole) come desumibile dalla mancata comunicazione nei termini dell’opzione.

Dette imprescindibili garanzie nel caso di specie sono state pretermesse con ulteriore evidente illegittimità degli atti gravati.

#### **IV- VIOLAZIONE artt. 7, 8, 9 e 10 e 10 bis L.n.241/1990 e ss.mm.ii.**

#### **VIOLAZIONE art.97 Cost. - VIOLAZIONE PRINCIPI DI TRASPARENZA, EFFICIENZA, DI CONOSCIBILITA’ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.**

#### **ECESSO DI POTERE (Carenza Assoluta dei Presupposti, Difetto di Istruttoria, Sviamento).**

La L. 07.08.1990 n.241 recante “*norme in materia di procedimento amministrativo*” si configura quale legge generale, suscettibile di trovare applicazione nei confronti di ogni fattispecie procedimentale, eccezion fatta per quelle espressamente escluse (art.13), ovvero assistite da garanzie equivalenti. *Talem corpus legis* detta e realizza le condizioni del giusto procedimento, in prospettiva del miglior perseguimento e della tutela dell’interesse pubblico.

In particolare, nel sistema delineato dalla L.241/90 il contraddittorio assurge a momento essenziale per l’esercizio della potestà amministrativa e a principio ispiratore dei rapporti tra cittadini e P.A.

La legge innanzi citata contempla e disciplina il confronto tra il privato e la P.A. come momento necessariamente preventivo dell’espletamento dei pubblici poteri.

Essa presidia ad un tempo le ragioni del singolo e l'interesse dell'Amministrazione ad ottenere ad operare scelte mediate, sancendo l'ineludibilità del contraddittorio prima che vengano effettuate scelte irreversibili.

In particolare, il Capo III della L.241/90 reca disposizioni (artt.7, 8, 9, 10 e 10 *bis*) in cui è cristallizzata e compiutamente disciplinata la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo.

L'art.7 ha, infatti, istituzionalizzato il principio della partecipazione, generalizzando l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire nonché agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possono subirne pregiudizio.

La giurisprudenza ha, peraltro, precisato che detto onere sussiste anche nel caso di provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato ed univoco.

\*\*\*\*\*

Sovviene, altresì, l'art.10 *bis* della L.n.241/1990, nel testo introdotto dall'art. 6 della L.15/2005, modificato dall'art. 12, comma 1, lett. e) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Detta disposizione introduce nel nostro sistema un nuovo elemento procedurale affatto diverso per funzioni e finalità rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 della legge 241/90 e s.m.i..

Invero il cd. preavviso di rigetto si sostanzia in un atto privo di contenuto provvedimentale, con cui l'Amministrazione rende noto all'interessato il suo intendimento, del tutto provvisorio, realizzando un contraddittorio predecisorio, onde permettere la piena partecipazione procedimentale dell'interessato.

Detto istituto sottende, quindi, principi di garanzia partecipativa ed ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi dei privati, allo scopo di porre questi ultimi in condizione di chiarire, già nella fase procedimentale, tutte le circostanze ritenute utili, senza costringerli ad adire subito le più gravose vie giurisdizionali.

A questi fini la norma suddetta, costituente garanzia di trasparenza e di buon governo della *res* pubblica e rispondente quindi anche agli interessi stessi dell'amministrazione, prevede la possibilità di un contraddittorio, con prospettazione di osservazioni scritte da parte degli interessati, del cui mancato accoglimento deve essere data ragione nel provvedimento finale.

La giurisprudenza ha statuito che "In tema di procedimento amministrativo, l'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, è norma di principio, in quanto si inserisce nel sistema delle garanzie

del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, introducendo un nuovo livello endoprocedimentale di tutela e di partecipazione. Ed, indubbiamente, l'ampio raggio d'azione di un siffatto obbligo deriva da una legge, che se non costituzionale, è, indubbiamente da considerare di "sostanza costituzionale" in quanto tesa a dare attuazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Infatti con una siffatta previsione, superando le perplessità sorte anche in giurisprudenza circa la necessità o meno della comunicazione di avvio del procedimento anche nei procedimenti ad istanza di parte, il Legislatore, esaltando sul piano della "effettività" la partecipazione dell'interessato ai processi decisionali che lo riguardano e con evidente finalità di deflazione del contenzioso giudiziario, ha inteso garantire un proficuo contraddittorio nel momento in cui il procedimento sta per concludersi con l'emanazione di un provvedimento sfavorevole all'interessato" (*T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 ottobre 2007, n. 9626*; in tal senso, cfr. *Cons. Stato, sez. III, sent. 8 ottobre 2021, n. 6743*; cfr. *Consiglio di Stato, sez. III, 05/12/2019, n.834 e 26/06/2019, n. 4413*; *sez. VI, 06/08/2013, 4111*; *sez. III 27/06/2013, n. 3525*).

Chiarita la funzione e la portata dell'istituto, la giurisprudenza ha precisato che "La violazione da parte della P.A. dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, relativo all'obbligo di inoltrare all'interessato la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ha carattere assorbente e comporta l'annullamento del provvedimento conclusivo del procedimento in quanto è risultata preclusa - per la parte interessata - la partecipazione al procedimento" (*T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 8.9.2005, n. 6618 e T.A.R. Lazio, sez. II, 18 maggio 2005, n. 3921*).

Ed ancora "La disposizione di cui all'art. 10 bis, della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990... è inequivoca e non ammette contrarie interpretazioni, per cui è illegittimo e deve essere annullato l'atto finale emanato senza la preventiva comunicazione prevista da detta norma" (*T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 4 luglio 2005, n. 9368*).

E' stato osservato che "A seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lettera i) del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito con Legge 11.9.2020, n. 120, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10 bis della L. 7 n. 241/1990, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della "sanatoria" di cui all'art. 21 octies della L. n. 241/1990. Il Legislatore mostra di non transigere sul modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità

compositive dei conflitti e deflative del carico giudiziario che ne derivano” (C.d.S., Sez. III, 8.10.2021, n. 6743).

Orbene, nel caso di specie, i principi di cui in rassegna sono stati integralmente obliterati!

L’Amministrazione resistente ha inteso eludere il principio di collaborazione partecipativa della P.A. con l’utente-cittadino, nonché il principio della determinazione consensuale del contenuto del provvedimento, mortificando la *ratio* compositiva di interessi contrapposti sottesa alle disposizioni ora richiamate. All’istante, difatti, è stata preclusa ogni interlocuzione con l’Ente resistente ed inibita sia la presentazione di memorie esplicative sia la produzione di dirimente documentazione, confutativa degli approdi cui l’Autorità ministeriale è addivenuta. Il ricorrente, infatti, in spregio dei principi di trasparenza e di conoscibilità del concreto svolgimento della funzione pubblica, è stato integralmente estromesso dal procedimento in contestazione. Al deducente non è stato consentito alcun contraddittorio con le competenti autorità, né al medesimo è stato concesso di rappresentare la sussistenza di circostanze ostative all’adozione del provvedimento odiernamente gravato o di concorrere alla individuazione di soluzioni alternative ad ulteriore pregiudizio della tutela giurisdizionale dei propri interessi e delle proprie ragioni.

In particolare, gli enti intimati hanno espunto *ex abrupto* il ricorrente dalla graduatoria di che trattasi, ledendo irrimediabilmente il suo interesse, senza la preventiva comunicazione di inizio del procedimento, così privandolo del diritto di depositare memorie e documenti ex art. 10- bis della legge 241/1990.

L’On.le T.A.R. adito in fattispecie consimili a quelle confluite in controversia ha affermato che “...Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l’attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, **giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l’altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario...**non è conforme al vigente plesso normativo complessivo e

ai dettami dell'art. 97 della Costituzione, ai principi ad esso sottesi, agli istituti di partecipazione procedimentale definiti agli artt. 7, 8, 10 e 10 – bis della L. 7.8.1990, n. 241, all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall'art. 3, stessa legge, al principio ineludibile dell'interlocuzione personale intessuto nell'art. 6 della legge sul procedimento e a quello ad esso presupposto di istituzione della figura del responsabile del procedimento, affidare all'attivazione di meccanismi e sistemi informatici e al conseguente loro impersonale funzionamento, il dipanarsi di procedimenti amministrativi, sovente incidenti su interessi, se non diritti, di rilievo costituzionale, che invece postulano, onde approdare al corretto esito provvedimentale conclusivo, il disimpegno di attività istruttoria, acquisitiva di rappresentazioni di circostanze di fatto e situazioni personali degli interessati destinatari del provvedimento finale, attività, talora ponderativa e comparativa di interessi e conseguentemente necessariamente motivazionale, che solo l'opera e l'attività dianoetica dell'uomo può svolgere” (*T.A.R. Lazio, sez. III bis 10 settembre 2018, n. 9230, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n.8472*).

I provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi, risultando, altresì, inficiati da eccesso di potere nelle epigrafate figure sintomatiche.

#### **SUL DINIEGO ALL'ACCESSO DOCUMENTALE**

**V-Violazione e Falsa Applicazione artt. 22 e 24, comma 7, L.n.241/1990 e s.m.i**

**Violazione e Falsa Applicazione art.97 Cost.**

**Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.**

**Eccesso di Potere (Contraddittorietà ed Irrazionalità Manifeste; Difetto di Istruttoria; Ingiustizia Manifesta; Sviamento).**

L'art.22, comma 1, lett.b) della L.241/90 e s.m.i. stabilisce, come è noto, che è soggetto interessato all'accesso agli atti della P.A. chiunque abbia “*un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*”.

Il successivo comma 7, diretta espressione degli artt.24 e 113 della Cost., prevede inoltre che “*deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri interessi giuridici*”.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza e favorire la partecipazione (cfr. *T.A.R. Torino, Sez.I, 23 maggio 2014, n.932*).

E' stato chiarito che, in virtù delle nitide previsioni recate dall'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90, va sempre garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici di cui il richiedente sia titolare, senza che da parte dell'Amministrazione possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l'interessato intenda intraprendere; sicché, sotto tale profilo, è sufficiente che l'istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse che ricollegghi comunque la domanda d'accesso ai documenti richiesti; inoltre, una volta che l'istante abbia dimostrato il proprio interesse, è illegittimo il divieto di estrarre copia e la limitazione dell'accesso alla sola visione degli atti, che spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi" (*cfr., fra le tantissime, Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n.4286; T.A.R. Torino, Sez. II, 29 agosto 2014, n.1458*).

*Funditus* è stato acclarato che l'interesse all'accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza, plausibilità o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso e quindi la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (tra le tante e per tutte: *TAR Catania sez. VI, 12.5.2016, n. 1285*).

L'accesso, quindi, va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale.

In linea di principio, dunque, l'amministrazione detentrica dei documenti amministrativi, purché direttamente riferibili alla tutela – anche di carattere conoscitivo, preventivo e valutativo da parte del richiedente, di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso se non per motivate esigenze di riservatezza (*Tar Lazio, Roma, Sez. III, 5 novembre 2009 n.10838*).

Si tratta di acquisizioni consolidate ed ormai note (o almeno dovrebbero esserlo secondo criteri di perizia ed intelligenza) dopo più di un trentennio di esperienze e affermazioni giurisprudenziali, dalle quali emerge un principio di fondo che dovrebbe guidare la Pubblica Amministrazione, la cui osservanza eviterebbe una mole cospicua di inutile contenzioso, come quello presente. Tale principio può sintetizzarsi in ciò: l'accesso è la regola ed il rifiuto è l'eccezione, da dimostrare sempre e comunque con chiara, esauriente e convincente motivazione.

Corollario di tali regole è che il silenzio serbato sulle istanze d'accesso è ipotesi ancor più eccezionale, da circoscrivere in ambiti limitatissimi di domande palesemente pretestuose, incerte, vaghe, emulative. Si tratta di regole semplici e fondamentali, ispirate, secondo l'ormai noto insegnamento dei giudici amministrativi, a valori fondanti di qualsiasi vera democrazia in cui la burocrazia è al servizio del cittadino e non di sé stessa, secondo una logica perversa di autoreferenzialità in base alla quale il cittadino è suddito e non referente dell'azione amministrativa (principi desumibili da n. 00019/2020REG.PROV.COLL. del 25.09.2020 Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; n.00004/2021 REG.PROV.COLL. del 18/03/2021 anch'essa edita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato).

Nella materia che quivi ci occupa il Giudice amministrativo ha costantemente stabilito che *«I files di log della piattaforma telematica (c.d. giornale di bordo) sono dei registri informatici contenenti il dettaglio degli accessi (c.d. chiamate) e degli eventi occorsi. I files di log, in particolare, sono costituiti dalla registrazione sequenziale e cronologica da parte del sistema informatico delle operazioni effettuate da un utente o da un amministratore ovvero anche dalla registrazione delle operazioni compiute in automatico da un sistema e costituisce una sorta di "registro degli eventi"»* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857).

Secondo la ricostruzione del G.A. i file di log fungono da testimoni digitali, tenendo traccia delle attività che si svolgono nel sistema, discendendone l'onere di connessa esibizione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. Quarta Quater, Ordinanza n. 18504/2024 del 23 ottobre 2024), atteso che “l'utilizzo di procedure “robotizzate” non può, ..., essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa”. (Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2020 n. 30).

Nel caso di specie i superiori principi sono stati inspiegabilmente e slealmente violati dall'amministrazione con un silenzio tanto più inspiegabile a fronte dell'oggetto della richiesta e degli atti rivendicati dal ricorrente (“...esaminare e di estrarre copia 1- degli atti e dei documenti amministrativi nonché dei dati anche informatici e dei report tecnici file log (allo stato di incognita identificazione) attestanti il corretto funzionamento, nel periodo dal 03.11.2025 al 10.11.2025, del sistema informatico gestito dal CINECA in riferimento alla procedura concorsuale di cui al D.M. n. 599 del 7.8.2025 ed allegati; 2- degli atti e dei documenti amministrativi nonché dei dati anche informatici e dei report tecnici file log (allo stato di incognita identificazione) concernenti le verifiche svolte dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal CINECA in ordine al corretto funzionamento e alla regolarità operativa del sistema informatico gestito dal medesimo CINECA relativamente alla procedura concorsuale di cui al D.M. n. 599 del 7.8.2025 ed allegati; 3- degli atti e dei documenti

*amministrativi nonché dei dati anche informatici e dei report tecnici file log (allo stato di incognita identificazione) relativi al controllo delle attività effettuate dal sig. Michele D'Ambrosio sull'account al medesimo intestato nel periodo dal 03.11.2025 al 10.11.2025; 4-dei file di log della piattaforma software ministeriale gestita dal CINECA relativamente alla procedura concorsuale di cui al D.M. n. 599 del 7.8.2025 ed allegati, afferenti al periodo dal 03.11.2025 al 10.11.2025 ricostruenti le interazioni tra l'utente D'Ambrosio Michele ed il sistema informatico, con la cronologia ed il rendiconto di tutti gli eventi, le azioni e le operazioni verificatesi all'interno del sistema informatico sull'account intestato all'odierno istante... "cit. istanza di accesso del 09/12/2025).*

Trattasi, a ben vedere, di documentazione strettamente indispensabile all'esercizio del diritto di difesa da parte del ricorrente e necessaria all'On.le Giudicante ai fini del controllo dell'agere dell'amministrazione specie in settori così sensibili.

Il diniego opposto andrà quindi giurisdizionalmente rimosso e l'Amministrazione condannata a conformarsi all'obbligo ostensivo.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Le allegazioni che precedono acclarano la sussistenza del prescritto *fumus boni iuris*, giacché il ricorso si appalesa assistito da sufficiente prognosi di fondatezza.

Altrettanto consistente deve ritenersi il *periculum in mora* considerato il grave ed inemendabile pregiudizio che al deducente deriva dalle determinazioni gravate, suscettibili di vilipendere il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

La Corte Costituzionale, *in subiecta materia*, ha statuito che “Il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello - in un sistema in cui “la scuola è aperta a tutti” (art. 34, primo comma, della Costituzione) - di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai “gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento. Il legislatore, se può regolare l'accesso agli studi, anche orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale, **non può, invece, puramente e semplicemente impedire tale accesso sulla base di situazioni degli aspiranti che - come il possesso di precedenti titoli di studio o professionali - non siano in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità o di merito.** A tale diritto si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35, primo comma, della



*Costituzione), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto “secondo le proprie possibilità e la propria scelta”, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione): ciò che a sua volta comporta, quando l'accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest'ultimo in condizioni di eguaglianza. Il diritto di studiare, nelle strutture a ciò deputate, al fine di acquisire o di arricchire competenze anche in funzione di una mobilità sociale e professionale, è d'altra parte strumento essenziale perché sia assicurata a ciascuno, in una società aperta, la possibilità di sviluppare la propria personalità, secondo i principi espressi negli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione” (C. Cost., 29 maggio 2002, n. 219).*

Ciò posto è agevole intuire che i tempi ordinari del processo vanificherebbero la tutela agognata dal ricorrente, la cui posizione giuridica soggettiva, irrimediabilmente vulnerata, non sarebbe suscettibile di alcuna ammenda riparatrice.

Verrebbe così meno il principio di effettività della tutela.

Correttamente il Giudice Amministrativo, sussistendo profili di *fumus*, ha statuito che va “...in via cautelare garantito, allo stato, il proficuo inizio e svolgimento del corso di studi (... ) ordinando all'Ateneo di immatricolare l'appellante al corso di laurea in medicina chirurgia presso la stessa Università” (cfr. ordd. nn. 1872 e 1879/19 Cons. Stato, sez.VI citate anche dalla successiva giurisprudenza della Sezione – 23 maggio 2019, n. 2579/19).

E ciò, sin dalla fase monocratica ove si è, da sempre, ritenuto che “...vi sono ragioni di somma ed indifferibile urgenza, sia perché sono in corso le attività didattiche relative al corso di laurea in medicina e chirurgia, per il quale vige il regime delle presenze obbligatorie, pena l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto, sia perché sono in fase di svolgimento i previsti scorrimenti della graduatoria (cfr. l'allegato n. 2 del D.M. del MIUR m\_pi.R.0000277.28-03-2019)” (decreto 27 aprile 2019, n. 2135, Pres. Santoro; già prima decreto n. 5953/14 Pres. Baccarini; n. 13/15 Pres. Giovagnoli; 2040/16 Pres. Santoro).

Trattasi di orientamenti conformi all'esigenza costituzionale di assicurare effettiva - e non effimera - tutela giurisdizionale agli interessi legittimi pretensivi anche nella fase cautelare del giudizio amministrativo, attraverso misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo, di determinati comportamenti considerati necessari per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

Al pregiudizio dedotto può quindi ovviarsi mediante la riammissione in graduatoria del sig. Dambrosio, nella considerazione che ciò non pregiudica, da un lato, l'esigenza

dell'Amministrazione di non interrompere la procedura e salvaguarda, dall'altro, l'interesse di parte ricorrente.

**P.Q.M.** la sottoscritta avvocatessa nella qualità in atti spiegata

### **Chiede**

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Voglia, accogliere il suesposto ricorso annullando, previa sospensione ovvero previa adozione di misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, gli atti di cui all'epigrafe dell'esposto mezzo di gravame; accertare e dichiarare il diritto del sig. DAMBROSIO Michele ad essere riammesso in graduatoria con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad inserire il ricorrente in graduatoria attribuendogli il punteggio di 59,90 e la relativa utile posizione; nonché ex art 116, comma 2, c.p.a. accertare il diritto del sig. DAMBROSIO Michele di accedere agli atti e ai documenti amministrativi richiesti con istanza presentata alle amministrazioni intime in data 09/12/2025 con conseguente annullamento del diniego tacito formatosi a causa dell'inutile decorso del termine di trenta giorni ex art. 25, co 4, l. 241/1990 e s.m.i. e condanna del MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f. 96446770586), in persona del Ministro in carica e del CINECA (c.f. 00317740371), in persona del l.r.p.t., a consentire al sig. DAMBROSIO Michele di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti amministrativi richiesti, ordinando alle amministrazioni intime l'esibizione della documentazione analiticamente indicata nell'istanza ostensiva del 09/12/2025; con ogni conseguente declaratoria e/o statuizione in ordine alle spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria, si chiede, venga disposto ordine di esibizione e di produzione, a carico delle Amministrazioni intime, della documentazione indicata nell'istanza ostensiva del 09/12/2025.

Ai sensi e per gli effetti del T.U. 115/02 e s.m.i., si dichiara che il presente atto è assoggettato al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00 (euro seicentocinquanta/00).

S.J.

Manfredonia-Roma, lì 09.01.2026

*avv.ta Annarita Armiento*